

# In studio anche l'apprendistato che vale per il praticantato

## Contratto nazionale

Possibili destinatari i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni

Il contratto per i dipendenti degli studi professionali, firmato venerdì scorso da Confprofessioni e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilutcs, costituisce per le sigle dei lavoratori un risultato che può aprire al rinnovo in altri comparti.

In un quadro complessivo di stallo della contrattazione, soprattutto nei settori del terziario, l'intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, commenta il comunicato della Filcams Cgil.

Il segretario nazionale della Uilutcs Gabriele Fiorino sottolinea co-

me l'incremento salariale che costituisce una risposta all'inflazione. Tuttavia, l'accento cade anche sulla disciplina dei diritti e sull'estensione dell'assistenza sanitaria, in prospettiva, per i familiari dei dipendenti degli studi. Da sottolineare il rafforzamento del sistema della bilateralità.

Sul sostegno alla genitorialità, per esempio con l'innalzamento della percentuale di integrazione per il congedo di maternità insiste la segretaria di federazione cislina, Aurora Blanca.

Il contratto contiene una disciplina completa dell'apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale e per il professionalizzante.

Inoltre è stato regolato l'apprendistato di alta formazione e ricerca che può costituire la via di accesso alle professioni ordinistiche, in sostituzione del tirocinio.

Per l'apprendistato (validi an-

che i periodi effettuati presso un altro datore di lavoro) occorre la presenza di un tutor. Per valere come tirocinio deve essere svolto, naturalmente, presso un professionista iscritto all'Albo ed essere finalizzato alla corretta preparazione professionale e deontologica. La durata non può essere inferiore a sei mesi fino a coprire tutto il periodo richiesto per la pratica professionale.

Il contratto di alta formazione è diretto a giovani da 18 a 29 anni, in possesso del titolo per l'iscrizione al registro dei praticanti.

Il piano formativo deve essere coerente con l'ordinamento professionale. Deve essere firmato un protocollo tra il datore di lavoro e l'Ordine: la formazione, interna ed esterna, non può essere inferiore a 300 ore.

—M.C.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le novità dell'accordo

### La parte economica

Il contratto degli studi, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, riprende, innova e migliora l'impianto del precedente Ccnl scaduto nel 2018. Sulla parte economica l'intesa definisce un aumento contrattuale di 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. Previste quattro tranches di erogazione: 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 45 euro con la

retribuzione del mese di ottobre 2024; 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025; 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026. L'intesa stabilisce anche la corresponsione dell'una tantum, pari a 400 euro, erogata in due tranches: 200 euro a maggio 2024 e 200 euro a maggio 2025. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il terzo livello percepirà complessivamente oltre 7mila euro

### La parte normativa

L'accordo promuove la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, un obiettivo raggiunto attraverso la regolamentazione dello smart working. Potenziata la contrattazione decentrata e la valorizzazione della bilateralità che in questo settore ha rappresentato una forma di welfare pattizio volto a migliorare le prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro familiari e al contempo dei professionisti